

Adunanza del 25 Febbraio 1913

Sono presenti: il Presidente Springha, il Vice Presidente Magaldi, i Consiglieri Anselmi, Beneduce, Clerici, Moschini e Novato e il Direttore Generale Cecchi.

È giustificata l'assenza dei Consiglieri Guerra e Paret.

Il Direttore Generale riferisce che la Compagnia di Milano, una fra le Società autorizzate a continuare le sue operazioni nel prossimo biennio, ha notificato allo Istituto Nazionale parecchi atti, a mezzo di usiere giudiziario, per affermare il suo preteso diritto ad esercitare le assicurazioni per i casi di vita, e precisamente nella forma di contratti vitalizi, indipendentemente dalle limitazioni portate dalla legge 4 aprile 1912. Sostiene cioè la Compagnia di non essere obbligata a cedere allo Istituto i quattro decimi degli affari di cui trattasi perché a suo avviso i contratti vitalizi, pur formando oggetto di una vera e propria impresa di carattere industriale, sarebbero esclusi dalle limitazioni contenute nella legge, secondo l'art. 5 A. 5. È ovvio, invece, che i contratti vitalizi conclusi da imprese assicuratrici, costituendo oggetto della industria da esse esercitata, e quindi veri e propri atti di commercio rispetto allo assicuratore, sono sottoposti a tutte le limitazioni dettate dalla legge, come sancisce anche l'articolo 40 del Regolamento 5 agosto 1912.

Kof



come ebbe a dichiarare assai nettamente l'on. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio nel rispondere ad analogo quesito delle Ufficio centrale del Senato durante la elaborazione della legge.

Il Direttore Generale ha creduto opportuno di informare delle diffide della Milano, l'onorevole Ministro, trattandosi di questione che rientra nella sua competenza, in quanto la Compagnia ha ottenuto l'autorizzazione ad operare con l'espreso obbligo di prestare ossequio alla legge ed al regolamento. Ora, contestando la costituzionalità dell'art. 42 del regolamento, come essa fa nelle diffide notificate alle Corti Nazionali, e minacciando un giudizio che altro non può avere per oggetto se non la asserita incostituzionalità di detto articolo, viene ad essere trasgredita appunto una delle condizioni sotto cui è stata accordata l'autorizzazione.

Il Ministro ha risposto, comunicando una nota, in data 20 febbraio, che egli ha dirlette alla Società e che, dopo avere ricordato le disposizioni della legge e del regolamento, conclude testualmente così: « Chiarito il dubbio sollevato da codesta Compagnia nelle sue diffide giudiziali, questo Ministero ritiene che la medesima non debba insistere dai propositi in essa manifestati. In caso contrario ogni ulteriore impugnativa diretta o contro l'accennato criterio d'interpretazione della legge o contro la costituzionalità del Regolamento, verrà a ricattare gli estremi di una violazione delle condizioni alle

quali è stata concessa per decreto reale l'autorizzazione di curazione.
 Il Ministero in conseguenza sarà posto nella necessità di valersi
 della facoltà conferitagli nell'articolo 6 del decreto stesso, promuo-
 vendo il sovrasopra provvedimento di revoca della concessione.

Il Consiglio prende atto delle informazioni del Direttore
 Generale.

Il Direttore Generale riferisce che l'agente generale di
 Porto Maurizio, sig. Federico Pongiglione ha chiesto di essere au-
 torizzato ad effettuare per ora il deposito cauzionale in azioni
 della Banca d'Italia, alla valutazione che sarà determi-
 nata dallo Istituto, dichiarandosi pronto a sostituire in bre-
 ve tempo i detti titoli con buoni del Tesoro. La richiesta è
 giustificata dal fatto che, nelle attuali condizioni del mercato,
 il sig. Pongiglione andrebbe incontro ad una perdita stu-
 mande titoli da lui acquistati a prezzi più alti, e il Di-
 rettore Generale propone che la domanda sia accolta.

Loj

Il Consiglio consente.

Il Direttore Generale riferisce che il sig. Ottore Sera-
 finì, agente Generale di Vicenza ha chiesto di poter nominare
 agente locale in Udine il sig. Rodolfo Croato autorizzan-
 dolo a mantenere ancora la rappresentanza della Compagnia
 "Le Monde" per il ramo incendi. Il Croato è persona
 benestante, molto stimato, e pratica in assicurazioni.



Il Direttore Generale ricorda come il Comitato Esecutivo, nella sua adunanza del 17 dicembre 1912 deliberò che, in deroga alla disposizione restrittiva dell'art. 14 del capitolato per la concessione delle Agenzie Generali, fosse consentito agli agenti e funzionari della Fonchiaria, titolari di agenzie generali o locali delle Istituzioni Nazionali, di concorrere anche la rappresentanza della Società stessa per il ramo incendi e infortunii. In tale occasione il Comitato espresse in via di massima l'avis che la stessa concessione potesse parimenti aver luogo anche agli agenti di altre Società che abbiano ceduto alle Istituzioni il loro portafoglio. E per il Direttore Generale propone che la domanda dell'Agente Generale di Piacenza sia accolta.

Il Consiglio, preso atto delle comunicazioni del Direttore Generale, approva la ora proposta.

Il Direttore Generale, premesso che per l'agenzia di Reggio Emilia è prescritto il versamento di una cauzione complessiva di L. 35 mila, delle quali 12 mila a garanzia della organizzazione, e 23 mila a garanzia della produzione; ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella adunanza del 29 gennaio scorso, consentì al titolare dell'agenzia signor Seclari che la sua cauzione fosse ridotta a sole 19 mila lire, e cioè alla somma pari alla cauzione definitiva che sarebbe rimasta a favore delle Istituzioni dopo la rinuncia a norma del

capitolato, della metà delle importe della cauzione di 12 mila lire quando l'organizzazione fosse completa. Conviene inoltre che la detta cauzione di L. 29 mila fosse costituita per 15 mila da titoli di Stato o garantiti dallo Stato, e per le rimanenti 14 mila con garanzia ipotecaria. Che il sig. Scolari ha versato le 15 mila lire in buoni del Tesoro, ma chiede di essere esonerato dall'obbligo della garanzia ipotecaria per il rimanente, che egli si impegnerebbe a versare entro il 31 dicembre 1914.

Il Consiglio, tenuto conto delle concessioni già fatte al sig. Scolari, non accoglie la sua domanda e conferma la precedente deliberazione del 29 gennaio.

Il Direttore Generale riprice che l'Ispettore Compartimentale ingegnere Antonio Marazzani, vista la situazione speciale della organizzazione dell'Agenzia Generale di Palermo, e considerando la opportunità di poterle assicurare la collaborazione attiva dei signori Giacomini e Cichinello, ha proposto, d'accordo coi titolari della Agenzia di Palermo, che sia data facoltà, volta per volta e caso per caso, a qualche agente locale della Società Nazionale di rappresentare anche la Urbaine s. incendi, che è appunto la Compagnia della quale i suddetti signori hanno la rappresentanza generale per la Sicilia.

Loj

Il Consiglio è d'avviso che non convenga stabilire come principio di massima, in facoltà dell'Agente, la proposta di rogo alle condizioni del capitolato di concessione; e, quanto al



caso speciale dei signori Giacomin e Culmello, considerando che essi, come semplici produttori, non fanno parte dell'organizzazione della Agenzia e non incorrono quindi in alcuna incompatibilità, non trova luogo a debbonare?

Il Direttore Generale riferisce sulla aggiudicazione delle Agenzie di Grosseto e di Forte.

Per l'agenzia di Grosseto è prescritta la cauzione di L. 20 mila e la produzione minima normale annua di 2 milioni. Si è avuta una sola offerta, del sig. Nello Cognetti, già agente della Fondiaria, il quale si impegna alla produzione di 500 mila lire per il primo anno, di 450 mila per il secondo e il terzo, e di un milione per il quarto, ossia una produzione complessiva per il quadriennio di soli tre milioni. Egli chiede inoltre di essere autorizzato a creare subito, in acconto della prescritta cauzione, sole 5 mila lire, garantendole con ipoteca di primo grado sopra una stabile di sua proprietà e rimanente 15 mila, che si impegna di versare entro il 1914.

Il Consiglio, considerando l'esito negativo delle ricerche di migliori offerte, su proposta della Commissione delibera il conferimento dell'agenzia al sig. Nello Cognetti, alle condizioni sopra indicate.

Per l'agenzia di Forte sono prescritte la cauzione di L. 20 mila lire e la produzione minima normale di due mi-

lioni annui. Come è noto al Consiglio, l'agenzia era stata aggiudicata, contro l'impegno di una produzione complessiva di sei milioni e mezzo, al sig. Andrea Marchini, che in seguito a malversazioni è fuggito. Sul conto di un altro concorrente, il sig. Dell'Amore, si hanno informazioni poco favorevoli quanto alla moralità. La Commissione propone pertanto di accogliere l'offerta del sig. Lombardi Ulisse, rappresentante della "Fondaria" il quale si impegna a conseguire la produzione minima complessiva di 4 milioni per il quadriennio.

Il Consiglio approva.

Il Consigliere Beneduce riferisce che, in applicazione dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912, la Direzione dell'Istituto ha concordato con la Direzione delle Assicurazioni Generali di Venezia norme amministrative e contabili per regolare i rapporti fra la Compagnia e l'Istituto.

Prof

Tali norme sono state già approvate dal Comitato Permanente nella adunanza del 20 febbraio e sono portate ora all'esame del Consiglio per ratifica. Esse disciplinano la divisione del rischio a carico dell'Istituto, la partecipazione dell'Istituto alla garanzia del rischio di invalidità, la misura del premio per i contratti ceduti all'Istituto portante la condizione di partecipazione degli assicurati agli utili dell'impresa, la partecipazione dell'Istituto agli eventuali prestiti fatti dall'impresa agli assicurati e le forme contabili per il regolamento



dei rapporti di debito e credito fra Istituto e Compagnia eodem
te.

*
* *

L'Istituto accetta la decadenza del rischio dalla
data del perfezionamento della polizza e nel caso di rifiuto il
rischio come a carico dell'Istituto fino e non oltre il quinto
giorno successivo a quello in cui la Compagnia abbia ricevu-
to comunicazione del rifiuto da parte dell'Istituto.

In questo periodo di tempo i rapporti fra Compagnie
e Istituto sono da assimilarsi a quelli correnti fra impresa
assicuratrice e Istituto riassicuratore e per l'Istituto viene
soltanto il resto di premio relativo al tempo in cui il ri-
schio è rimasto a carico dell'Istituto.

*
* *

L'Istituto accetta la garanzia speciale del rischio d'in-
validità per le forme miste d'assicurazione per le quali la
Compagnia accorda la garanzia di tale rischio senza sopra-pre-
mio; mentre per altre forme di assicurazioni o per speciali
professioni degli assicurati, per le quali il rischio d'invalidità
è accettato da parte della Compagnia con sopra-premio, l'I-
stituto rimane libero di accettare o di rifiutare tale rischio
complementare. Nel caso di accettazione ricorre il premio
aumentato della quota parte di sopra-premio afferente la

garanzia del rischio d'invalidità.

*
* *

L'Istituto rimane estraneo ai rapporti fra Compagnia e assicurati per la esecuzione della condizione di polizza che garantisce agli assicurati la partecipazione agli utili dell'impresa, riservando all'Istituto il premio inerente alla quota parte di rischio ceduto sulla base della corrispondente tariffa senza partecipazione agli utili.

*
* *

L'Istituto Nazionale parteciperà per il suo rata ai prestiti accordati dalla Compagnia al saggio d'interesse che d'anno in anno verrà stabilito d'accordo fra l'Istituto e la Compagnia.

dos

*
* *

Per i rapporti contabili fu concordato l'apertura di un conto corrente fruitivo all'interesse del 3 1/2 %, con saldo al 10 d'ogni mese e trasmissione della valuta da parte della Compagnia all'Istituto entro cinque giorni dal ricevimento del bonestare.

In quanto alla valuta delle partite del conto corrente fu concordato:

a) per le prime rate di premio la valuta al 1° del mese



successivo per tutte le polizze perfezionate nella prima quindici-
dicina del mese precedente, e al 15 per tutte le polizze perfe-
zionate nella seconda quindicina;

b) per le altre rate di premio di primo anno, la valo-
ta al 10 del mese successivo a quella della scadenza;

c) per le ulteriori rate di premio la valuta al qua-
rantesimo giorno della scadenza.

Il Consiglio, preso atto delle comunicazioni del
Consigliere Benvenuto, ratifica la deliberazione 20 febbraio 1913
del Comitato Permanente, approvando le norme concordate
con le Assicurazioni Generali di Venezia, e che in massima
potranno servire anche nei rapporti con altre compagnie,
per regolare i rapporti derivanti dall'articolo 29 della legge
4 aprile 1912.

Il Direttore Generale riferisce che il Comitato medico
dello Istituto ha espresso parere favorevole alla sucellazione
dei seguenti cinque rischi assunti da Compagnie autorizzate
alla produzione:

1/ Società Anonima Cooperativa Italiana:

Assicurato: Luigi Mozzatti di anni 53

Capitale della Compagnia: L. 10.000

Quota parte dello Istituto: .. 4.000

Categoria: Mista a 20 anni.



Parere del Consulente medico: Da riputarsi non potendosi trasformare da mista in termine fisso. Trattasi di un tifogra, se il quale dichiaro di andare soggetto a disturbi intestinali di lieve entita. E affetto poi da varici agli arti inferiori.

2/ Unione Adriatica di Scurta:

Assicurato: ^{no.} Don Giovanni Biagi, di anni 39.

Capitale della Compagnia, L. 2.000.

Quota parte dello Istituto, . . . 800.

Categoria: vita intera a premi vitalizi.

Parere del Consulente medico: Da riputarsi non potendosi trasformare in altra forma di assicurazione che appa minore rischio. L'assicurato e affetto da varici estese agli arti inferiori.

3/ Societa Danubio:

Def

Assicurato: avv. Luigi Corci di anni 53

Capitale della Compagnia L. 3.000.

Quota parte dello Istituto . . . 1.200.

Parere del Consulente medico: L'importo per sovrappiù che dovrebbe applicarsi e che non fu applicato dalla Compagnia.

Compagnia di Assicurazioni di Milano:

1/ Assicurato: Giuseppe Loipani, di anni 40

Capitale della Compagnia: L. 10.000.

Quota parte dello Istituto: . . . 4.000.

Categoria: Mista a 20 anni



5) Assicurato: Niccolò De Luca, di anni 46
 Capitale della Compagnia: L. 10.000.
 Quota parte dello Istituto: „ 4.000.
 Categoria: Vita intera a premi temporanei per anni 20.
 Parere del Consulente medico: Si rifiutano per sovrappremi
 che dovette applicarsi e non fu applicato dalla Compagnia.

Il Consiglio, pure apprezzando i dubbi del Comitato
 medico, ha ritenuto che, in considerazione della loro entità dei
 capitali assicurati con le polizze proposte, le quali importano
 per lo Istituto una responsabilità così limitata, possono giu-
 dicarsi sufficienti, a sensi dell'art. 31 della legge 4 aprile 1912, le
 cautele adoperate dalle Società nella assunzione di rischi cor-
 rispondenti; e delibera per ciò che sia accettata la cessione del
 la quota parte di rischio corrispondente alle cinque polizze
 onde trattasi.

Il Direttore Generale ricorda come il Consiglio,
 nelle adunanze 11 e 12 ottobre 1912, abbia approvato le condi-
 zioni generali della polizza di assicurazione dello Istituto Nazio-
 nale per le forme di contratto relative ai casi di morte, e vice
 per le assicurazioni a vita intera, mista e a termine fissa.

In seguito, e vice nella tornata dell'11 dicembre 1912, e
 gli espose come, per rendere adattabili quelle condizioni generali
 ai tipi speciali di contratto relativi ai casi di vita, ossia alle rendite

te immediate ed ai capitali e rendite differite (con e senza contro-assicurazione) fosse necessario sopprimere qualche clausola e farvi qualche aggiunta. Il Consiglio, preso atto delle aggiunte e delle soppressioni da lui indicate, le approvando mandando a lui stesso di concretarle in modo descrittivo, d'accordo coi Consiglieri Beneduce e Pariti in vista della speciale loro competenza tecnica.

I delegati del Consiglio, incaricati di questo lavoro di coordinamento, non hanno avuto motivo di variare meno, nemmeno i testi, dei quali era stata data lettura nella adunanza dell'11 dicembre.

Ad ogni modo, egli presenta ora al Consiglio, per la sua definitiva approvazione, le condizioni generali di polizza relative ai casi di vita.

Asf

Il Consiglio, preso atto delle comunicazioni del Direttore Generale, conferma la precedente deliberazione dell'11 dicembre 1912, approvando i due tipi di condizioni generali di polizza presentate, rispettivamente nel testo che qui di seguito si trascrive:

1. Condizioni generali di polizza per l'assicurazione
 - a) di capitale differito senza controassicurazione a premio annuo;
 - b) di capitale differito con controassicurazione a premio annuo;
 - c) di rendita differita senza controassicurazione a premio annuo;



d) di rendita differita con contraassicurazione a premio annuo,

Base del contratto; decorrenza...

Art. 1. - L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Art. 2. - Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane ed in ispecie del Titolo XIV, libro 1, del Codice di Commercio.

Pagamento dei premi; sospensione; riattivazione; riduzione di polizza; riscatto.

Art. 3. - Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente e assicurato può chiedere una rascagione diversa da quella stabilita nella polizza;



Art. 4. Le rate di premio devono essere pagate presso la competente agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo dell'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 939. Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

Art. 5. Nei trenta giorni successivi alla scadenza il premio può essere pagato senza onere di interessi ed altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per la riduzione di polizza.

Wf

L'assicurazione può essere rinnovata in vigore se entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluta, il contraente paghi gli arretrati e i relativi interessi alla ragione legale commerciale.

Art. 6. Trascorso inutilmente l'anno di cui nel precedente articolo la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti all'Esibito, se non furono pagate almeno tre imposte annuali.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corrispondenza di premi, per un capitale e per una rendita ridotta nella proporzione in



cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

Art. 7. L'Istituto, su richiesta dell'assicurato o del contraente, può consentire la rischione del contratto stipulato con controassicurazione, per il quale siano state pagate tre annuità di premio, previa consegna della polizza e dell'ultima quietanza di premio pagata.

Trasferimenti della polizza; attribuzione del beneficio.

Art. 8. Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è necessario l'intervento del beneficiario per far luogo al rinatto.

Art. 9. La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto Nazionale se non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 10. Il Contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione intestata sulla polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

Pagamento delle somme assicurate. - Duplicati di polizza. - Spese. - Competenza giudiziaria. -

Art. 11. - Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto eseguirà il pagamento previa presentazione della polizza stessa, dei documenti concernenti a prova il diritto del beneficiario, e del regolare certificato di vita dell'assicurato.

Per le Rendite vitalizie, nulla è dovuto agli eredi o aventi causa dell'assicurato per il periodo trascorso dall'ultima scadenza di Rendita al giorno in cui avvenne la sua morte.

Art. 12. - In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciare il duplicato all'assicurato o ad altre aventi diritto.

Art. 13. - Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presenti che futura, e a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

(K)

Art. 14. - Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possano derivare dal contratto di assicurazione.

2/ - Condizioni generali di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia immediata (uomini e donne)

Art. - L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella



34
proposta e negli altri documenti.

Art. 2. - Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'imposta di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza, si applicano le disposizioni delle leggi italiane ed in ispecie del titolo XIV, libro I, del codice di Commercio.

Art. 3. - L'Istituto ha diritto di chiedere all'atto del pagamento di ciascuna rata di rendita, il certificato di esistenza in vita dell'assicurato.

Art. 4. - L'Istituto nulla deve agli eredi, o aventi causa, dell'assicurato per il periodo trascorso dall'ultima scadenza di rendita al giorno in cui avverrà la sua morte.

Art. 5. - In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciare il duplicato all'assicurato, o ad altro avente diritto.

Art. 6. - Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato; come a carico di esso è del be- neficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 7. - Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono

derivare dal contratto di assicurazione.

Dopo di che, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio

[Signature]

Il Direttore Generale

[Signature]

Il Consigliere Segretario

[Signature]

